

71/10/1999

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 10 settembre 1999

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

L BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III, alle parti I, II e III, al Bollettino Ufficiale.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 1999, n. 3689.

Legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53. Approvazione convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra i consorzi di bonifica e l'organizzazione del servizio idrico integrato, di cui all'art. 36 Pag. 3

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 luglio 1999, n. 3726.

Legge regionale n. 53/98. Approvazione convenzione tipo per l'affidamento ai consorzi di bonifica della realizzazione, gestione e manutenzione delle opere, degli impianti e delle attività inerenti alla difesa del suolo e degli impianti pubblici di irrigazione, di cui all'art. 35 Pag. 9

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

6 LUG. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

ADDI' 6 LUG. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO
COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

EADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

DONATO - MARRONI-

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 3426

OGGETTO: L.R. 53/98. Approvazione convenzione tipo per l'affidamento ai Consorzi di Bonifica della realizzazione, gestione e manutenzione delle opere, degli impianti e delle attivita' inerenti alla difesa del suolo e degli impianti pubblici di irrigazione, di cui all'articolo 35.



- Oggetto: Legge regionale 11 dicembre 1998 n.53. Approvazione convenzione tipo per l'affidamento ai Consorzi di bonifica della realizzazione, gestione e manutenzione delle opere, degli impianti e delle attività inerenti alla difesa del suolo e degli impianti pubblici di irrigazione di competenza provinciale, di cui all'articolo 35.

LA GIUNTA REGIONALE

SU proposta dell'Assessore alle opere e reti di servizi e mobilità;

VISTA Legge regionale 11 dicembre 1998 n.53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della Legge 18 maggio 1989 n.183", che ha:

- delegato, tra l'altro, alle provincie le funzioni amministrative concernenti (articolo 9 comma primo):
 - 1) le opere idrauliche non riservate alla Regione ai sensi dell'articolo 8;
 - 2) le opere di bonifica;
 - 3) il servizio di piena e pronto intervento, salvo che per le aste principali dei bacini idrografici di competenza regionale;
 - 4) la manutenzione dei corsi d'acqua di competenza provinciale per i quali è organizzato un servizio pubblico di manutenzione ;
- attribuito alle provincie le funzioni amministrative relative alle opere ed impianti pubblici di irrigazione di competenza regionale nonché la titolarità degli impianti stessi (articolo 9 comma terzo);
- stabilito le modalità di esercizio di dette funzioni trasferite (articolo 12 comma terzo e quarto) mediante affidamento ai Consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 34;

CONSIDERATO che tra gli adempimenti previsti dalla predetta legge regionale, l'articolo 35 stabilisce che le opere, gli impianti, le attività inerenti la difesa del suolo di competenza provinciale di cui all'articolo 34 comma primo, nonché le attività relative agli impianti pubblici di irrigazione di cui all'articolo 12 comma quarto, sono affidate ai Consorzi di bonifica previa stipula di apposita convenzione, sulla base della convenzione tipo approvata con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 40;

VISTO il testo della Convenzione tipo per l'affidamento ai Consorzi di bonifica delle opere, degli impianti e delle attività inerenti alla difesa del suolo e degli impianti pubblici di irrigazione di competenza provinciale ed il relativo Disciplinare predisposto dall'Assessorato opere e reti di servizi e mobilità, Dipartimento opere pubbliche e servizi per il territorio;

CONSIDERATO che il testo della Convenzione tipo è stato redatto in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 11 dicembre 1998 n.53 e secondo le leggi vigenti in materia;

VISTA la legge 15 maggio 1997 n.127;



DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 11 dicembre 1998 n.53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della Legge 18 maggio 1989 n.183", la Convenzione tipo per l'affidamento ai Consorzi di bonifica della realizzazione, gestione e manutenzione delle opere, degli impianti e delle attività inerenti alla difesa del suolo e degli impianti pubblici di irrigazione di competenza provinciale ed il relativo Disciplinare, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35 della stessa legge, contenuta nell'allegato A) e formante parte integrante del presente deliberato;
- 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul *Bollettino Ufficiale* della Regionale Lazio.

Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi della legge 15 maggio 1997 n.127.

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



26 LUG. 1999

ALLEG. alla DELIB. N. 3726
DEL 5 LUG. 1999

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO OPERE E RETI DI SERVIZI E MOBILITA'

Dipartimento opere pubbliche e servizi per il territorio

Convenzione tipo

per l'affidamento ai Consorzi di bonifica della realizzazione, gestione e manutenzione
delle opere, degli impianti e delle attività inerenti alla difesa del suolo
e degli impianti pubblici di irrigazione

IL DIRETTORE DEL SETTORE
(ing. *Antonio Pizzoni*)

L'ASSESSORE
OPERE E RETI DI
SERVIZI E MOBILITA'

Legge regionale 11 dicembre 1998 n.53
"Organizzazione regionale della difesa del suolo
in applicazione della Legge 18 maggio 1989 n.183"
(articolo 35 comma secondo)



I N D I C E

C O N V E N Z I O N E

Premesse

Titolo I - Affidamento

- Articolo 1) Affidamento delle attività
- Articolo 2) Esclusività dell'affidamento
- Articolo 3) Divieto di sub-affidamento della gestione
- Articolo 4) Modalità di affidamento di singole azioni

Titolo II - Oggetto e durata

- Articolo 5) Descrizione dell'affidamento
- Articolo 6) Area di intervento
- Articolo 7) Durata
- Articolo 8) Ulteriori servizi

Titolo III - Manutenzione e gestione delle opere, impianti ed attività inerenti la difesa del suolo

- Articolo 9) Affidamento e consegna al Consorzio delle opere e degli impianti
- Articolo 10) Modalità di conduzione delle opere e impianti e di svolgimento delle attività. Manutenzioni ordinarie e straordinarie
- Articolo 11) Manutenzione dei corsi d'acqua
- Articolo 12) Manutenzione delle opere idrauliche
- Articolo 13) Manutenzione e gestione degli impianti di bonifica
- Articolo 14) Servizio di piena
- Articolo 15) Remunerazione
- Articolo 16) Informazioni e controllo
- Articolo 17) Restituzione opere ed impianti

Titolo IV - Impianti pubblici di irrigazione

- Articolo 18) Affidamento e consegna ai Consorzi delle opere ed impianti di irrigazione
- Articolo 19) Modalità di conduzione delle opere ed impianti e di svolgimento delle attività. Manutenzione ordinaria e straordinaria.
- Articolo 20) Manutenzione ed esercizio
- Articolo 21) Contribuenza irrigua
- Articolo 22) Controllo della gestione
- Articolo 23) Restituzione opere ed impianti irrigui

Titolo V - Nuove opere ed impianti

- Articolo 24) Piano degli interventi
- Articolo 25) Rispetto della normativa
- Articolo 26) Ascrizione al demanio
- Articolo 27) Altre opere nuove
- Articolo 28) Collaudo



Titolo VI - Personale

- Articolo 29) Obblighi del Consorzio
Articolo 30) Personale del Consorzio

Titolo VII - Garanzie e sanzioni

- Articolo 31) Potenzialità di azione
Articolo 32) Inadempimenti e penali
Articolo 33) Poteri sostitutivi
Articolo 34) Recesso
Articolo 35) Clausola compromissoria
Articolo 36) Assicurazioni
Articolo 37) Oneri fiscali

Titolo VIII - Norme transitorie e finali

- Articolo 38) Riequilibri del bilancio consortile
Articolo 39) Norma transitoria
Articolo 40) Decadenza
Articolo 41) Rinvio alla normativa



SCHEMA DI:

Convenzione tipo per l'affidamento ai Consorzi di bonifica della realizzazione, gestione e manutenzione delle opere, degli impianti delle attività inerenti alla difesa del suolo e degli impianti pubblici di irrigazione.

(ai sensi dell'articolo 40 e per le attività di cui all'articolo 35, comma primo e secondo, della Legge regionale 11 dicembre 1998 n.53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della Legge 18 maggio 1989 n.183")

CONVENZIONE

per l'affidamento al Consorzio di bonifica della realizzazione, gestione e manutenzione delle opere, degli impianti delle attività inerenti alla difesa del suolo e degli impianti pubblici di irrigazione, di cui all'articolo 35 comma primo e secondo ed ai sensi dell'articolo 40 della Legge regionale 11 dicembre 1998 n.53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della Legge 18 maggio 1989 n.183.

L'anno il giorno del mese di presso

TRA

Il Presidente della Provincia di, nel cui territorio ricade l'intero comprensorio del Consorzio di bonifica

- oppure -

Il Presidente della Provincia di, nel cui territorio ricade la maggior parte del comprensorio del Consorzio di bonifica - a seguito dell'apposita delega alla stipula, ai sensi dell'articolo 35 comma terzo della legge regionale 11 dicembre 1998 n.53, conferita dalla Provincia di, nel cui territorio ricade in parte il comprensorio del Consorzio di bonifica

il quale interviene al presente atto in forza di

E

il Consorzio di bonifica con sede in
..... rappresentato dal Presidente
in forza di



più oltre denominato Consorzio

PREMESSO

CHE il regio decreto 13 febbraio 1933 n.215 "Nuove norme per la bonifica integrale" ha , tra l'altro, dettato le norme per la costituzione dei consorzi di bonifica;

CHE il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962 n.947, ha modificato ed integrato il regio decreto 215/1933 per quanto riguarda il sistema elettorale e la ripartizione delle spese consortili;

CHE il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972 n.11, nel trasferire alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative statali in materia di agricoltura, ha trasferito - con l'articolo 1 lettera h) - anche le funzioni circa "la bonifica integrale e montana, la classificazione e declassificazione dei comprensori di bonifica.....";

CHE il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n.616, ha trasferito ulteriori competenze statali;

CHE la legge regionale 21 gennaio 1984 n.4 ha dettato le "Norme in materia di bonifica e Consorzi di bonifica";

CHE la legge 18 maggio 1989 n.183, ha fissato le norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

CHE la deliberazione del Consiglio regionale 31 gennaio 1990 n.1112 "Nuova delimitazione dei comprensori di bonifica (articoli 2 e 3 della legge regionale 21 gennaio 1984 n.4)", ha stabilito che l'intera superficie della regione viene classificata di bonifica e vengono individuati sei comprensori di bonifica all'interno dei quali sono individuati dieci consorzi di bonifica;


CHE la deliberazione del Consiglio regionale 22 luglio 1993 n.754, ha individuato le delimitazioni territoriali su cartografia in scala 1:25.000 tra i Consorzi di bonifica ai sensi della citata deliberazione 1112/90;

CHE la legge regionale 7 ottobre 1994 n.50 ha dettato le "Nuove norme in materia di bonifica e consorzi di bonifica", modificando ed integrando le legge regionale 21 gennaio 1984 n.4;

CHE la deliberazione della Giunta regionale ha approvato lo Statuto consortile predisposto dal Commissario "ad acta" che ha gestito la fase transitoria stabilita dalla citata legge regionale 50/1994;

CHE la legge regionale 22 gennaio 1996 n.6 ha dettato le norme regionali in applicazione della legge 5 gennaio 1994 n.36 "Disposizioni in materia di risorse idriche";

CHE la Legge regionale 11 dicembre 1998 n.53 "Organizzazione regionale




della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n.183", ha:

- delegato, tra l'altro, alle provincie le funzioni amministrative concernenti (articolo 9 comma primo):
 - 1) le opere idrauliche, non riservate alla Regione ai sensi dell'articolo 8;
 - 2) le opere di bonifica;
 - 3) il servizio di piena e pronto intervento, salvo che per le aste principali dei bacini idrografici di competenza regionale;
 - 4) la manutenzione dei corsi d'acqua per i quali è organizzato un servizio pubblico di manutenzione ;
- attribuito alle provincie le funzioni amministrative relative alle opere ed impianti pubblici di irrigazione di competenza regionale nonché la titolarità degli impianti stessi (articolo 9 comma terzo);
- stabilito le modalità di esercizio di dette funzioni trasferite (articolo 12 comma terzo e quarto) mediante affidamento ai Consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 34;
- stabilito, al Capo VII, che le attività di realizzazione, gestione e manutenzione delle opere di difesa del suolo di competenza provinciale, sono affidate ai Consorzi di bonifica;
- precisato, all'articolo 34 comma primo, che le opere, gli impianti e le attività inerenti la difesa del suolo:
 - a) opere ed impianti di bonifica di preminente interesse regionale, di cui all'articolo 4 comma primo e secondo, dichiarati tali con la deliberazione della Giunta regionale prevista all'articolo 3 comma secondo;
 - b) opere idrauliche di preminente interesse regionale, di cui all'articolo 3 comma primo lettera a), dichiarate tali con la deliberazione della Giunta regionale prevista all'articolo 3 comma secondo, con esclusione di quelle riservate alla Regione dall'articolo 8;
 - c) manutenzione di corsi d'acqua naturali e artificiali, o loro tratti, per i quali è organizzato il servizio pubblico di manutenzione previsto dall'articolo 31 comma secondo e individuati con la deliberazione della Giunta regionale di cui allo stesso articolo 31;
 - d) servizio di piena sui corsi d'acqua individuati con la deliberazione della Giunta regionale prevista dall'articolo 31 comma secondo;

nonché le attività relative agli impianti pubblici di irrigazione di cui all'articolo 12 comma quarto, sono affidate ai Consorzi di bonifica previa stipula di apposita convenzione, predisposta sulla base della convenzione tipo di cui all'articolo 35 approvata dalla Giunta regionale in applicazione dell'articolo 40;

- stabilito che i Consorzi di bonifica provvedono con oneri a carico della contribuenza, alla gestione delle altre opere non ricomprese tra quelle dichiarate di interesse regionale (articolo 34 comma secondo);



CHE la Giunta regionale con la deliberazione n., pubblicata sul B.U.R.L. del, ha approvato la convenzione tipo prevista dall'articolo 35 della legge regionale 53/1998, secondo il cui schema è stato predisposto il presente atto;

CHE nelle more della definizione dei provvedimenti di carattere finanziario relativi al complesso delle diverse funzioni trasferite e delegate, si rende necessario prevedere una idonea norma transitoria che consenta comunque l'esercizio delle attività contenute nella presente convenzione;

CONSIDERATO inoltre che il bilancio di esercizio del Consorzio non presenta oppure presenta squilibri, come determinato nel modello sistematico, allegato A);

CHE le parti a tutti gli effetti del presente atto eleggono rispettivamente domicilio:

la Provincia:

il Consorzio di bonifica:

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

TITOLO I - AFFIDAMENTO


Articolo 1) Affidamento delle attività

1. La Provincia di affida al Consorzio di bonifica che accetta, la realizzazione, gestione, manutenzione delle opere, impianti ed attività inerenti la difesa del suolo, nonché delle opere e degli impianti pubblici di irrigazione, indicati ed alle condizioni stabilite negli articoli seguenti.

2. Per l'esecuzione delle attività assegnate, vengono affidate al Consorzio, per la durata della presente convenzione, le opere e gli impianti individuati e descritti nei successivi articoli.

Articolo 2) Esclusività dell'affidamento

1. La gestione delle attività è affidata al Consorzio, per la durata prevista nella presente convenzione, in via esclusiva e verrà svolta secondo le modalità descritte nella presente convenzione ed allegato Disciplinare.



Articolo 3) Divieto di sub-affidamento della gestione

1. E' fatto divieto al Consorzio di affidare anche in parte la gestione delle attività a terzi.

Articolo 4) Modalità di affidamento di singole azioni

1. Il Consorzio, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità del risultato, potrà avvalersi per l'esecuzione di singole azioni previste nella presente convenzione di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento all'esecuzione di opere, servizi e forniture.


2. Il Consorzio, nei contratti posti in essere ai sensi del precedente comma, dovrà espressamente prevedere che i diritti di terzi nascenti da tali contratti decadranno con la risoluzione o la decadenza della presente convenzione e che successivamente tali diritti potranno essere rinegoziati con il soggetto cui sarà successivamente affidata la gestione.

TITOLO II - OGGETTO E DURATA

Articolo 5) Descrizione dell'affidamento

1. Il Consorzio dovrà provvedere alla realizzazione, gestione e manutenzione delle seguenti opere ed impianti, facenti parte del demanio della Regione Lazio anche se non formalmente ascritti, ed attività inerenti la difesa del suolo di competenza provinciale, come meglio descritti nell'allegato Disciplinare (ubicazione su cartografia, descrizione e caratteristiche):

- a) opere ed impianti di bonifica di preminente interesse regionale, dichiarati tali dalla deliberazione della Giunta regionale adottata ai sensi dell'articolo 3 comma secondo della legge regionale 11 dicembre 1998 n.53 e prevista dall'articolo 4 comma secondo della stessa legge;
- b) opere idrauliche di preminente interesse regionale, con esclusione di quelle riservate alla Regione, dichiarate tali dalla deliberazione della Giunta regionale adottata ai sensi dell'articolo 3 comma secondo della legge regionale 11 dicembre 1998 n.53;
- c) manutenzione dei corsi d'acqua naturali od artificiali, con esclusione di quelli riservati alla Regione, o loro tratti, per i quali, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza del territorio, è organizzato un servizio pubblico di manutenzione, come individuati dalla deliberazione della Giunta regionale adottata ai sensi dell'articolo 31 comma secondo della legge regionale 11 dicembre 1998 n.53;
- d) servizio di piena sui corsi d'acqua, con esclusione di quelli riservati alla Regione, individuati dalla deliberazione della Giunta regionale adottata ai sensi dell'articolo 31 comma secondo della legge regionale 11 dicembre 1998 n.53;



2. Il Consorzio dovrà provvedere, inoltre, alla realizzazione, esercizio e manutenzione delle opere ed impianti pubblici di irrigazione, come meglio descritti nell'allegato Disciplinare (ubicazione su cartografia, descrizione e caratteristiche).

Articolo 6) Area di intervento

1. Il Consorzio dovrà garantire la gestione delle attività affidate, entro il territorio del proprio perimetro consortile - facente parte del comprensorio di bonifica - come indicato nello Statuto consortile approvato con deliberazione della Giunta regionale n. e come delimitato in cartografia nell'allegato Disciplinare, dove vengono anche indicati i Comuni ricadenti nel perimetro consortile nonché la superficie degli stessi.

Articolo 7) Durata

1. La presente convenzione ha la durata di anni 5 a partire dalla data della sua sottoscrizione. Sei mesi prima della scadenza, le parti provvedono a rinnovare la convenzione per ulteriori anni 5. Ove entro tale scadenza le parti non avessero provveduto al rinnovo, la Regione Lazio attua i poteri sostitutivi previsti dalla legge.

Articolo 8) Ulteriori servizi

1. Al Consorzio potranno essere, inoltre, affidate ulteriori attività dalla Regione, dalla Provincia, dai Comuni, dalle Comunità montane e da altri soggetti pubblici e privati.

2. Il Consorzio, al fine di garantire efficienza ed unitarietà dei servizi affidati, si impegna, su richiesta della Provincia ad eseguire attività non ricomprese tra quelle ad esso affidate con il presente atto, ma connesse od accessorie alle stesse che si rendessero necessarie o permettessero un miglioramento dei servizi affidati.

3. Le modalità ed i compensi dei servizi richiesti ai sensi del comma precedenti, verranno preventivamente concordati tra le parti.

4. Il Consorzio ha facoltà di svolgere attività per conto di terzi, purché non pregiudichino l'ottimale svolgimento delle attività previste nella presente convenzione e delle quali dovrà tenere una contabilità separata (gestione speciale del bilancio).

5. Per le attività di cui al comma precedente, il Consorzio non può utilizzare opere ed impianti afferenti al servizio affidato, salvo espressa autorizzazione della Provincia che contestualmente definisca le modalità e le condizioni tecniche ed economiche dell'utilizzo autorizzato.



6. Al Consorzio vengono inoltre affidati i seguenti servizi:
pronto intervento..... (aggiungere eventuali altri servizi)
somma urgenza.....
urgenza.....
come meglio descritti e alle condizioni e per i compensi di cui al Disciplinare.


TITOLO III - MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE OPERE, IMPIANTI ED ATTIVITA' INERENTI LA DIFESA DEL SUOLO

Articolo 9) Affidamento e consegna al Consorzio delle opere e degli impianti

1. Ai sensi del precedente articolo 1 vengono affidati al Consorzio le opere e gli impianti, così come individuati e descritti nel Disciplinare.
2. Il Consorzio accetta ed assume i relativi oneri di quanto descritto al precedente comma nello stato di fatto nel quale si trovano e dichiara di averne preso visione.

Articolo 10) Modalità di conduzione delle opere e impianti e di svolgimento delle attività. Manutenzioni ordinarie e straordinarie

1. Il Consorzio per l'intera durata dell'affidamento, è responsabile della manutenzione e gestione delle opere, degli impianti e dei corsi d'acqua affidati al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità adottando le tipologie di intervento descritte nei successivi articoli, assicurando gli standards qualitativi e quantitativi definiti nel Disciplinare.
2. Il Consorzio è responsabile dell'adeguamento delle opere e degli impianti affidati alle norme tecniche di settore vigenti o emanate successivamente all'affidamento.
3. Il Consorzio è tenuto alla esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria ed ogni altro intervento impreveduto, ai sensi della vigente normativa in materia.
4. Le altre opere di bonifica non individuate di preminente interesse regionale, sono mantenute e gestite con gli stessi standards qualitativi e quantitativi delle opere idrauliche e di bonifica di cui ai successivi articoli, con oneri a carico della contribuzione consortile in base al Piano di classificazione degli immobili consortili approvato dalla Regione Lazio.



Articolo 11) Manutenzione dei corsi d'acqua

1. Gli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua consistono in:

a) rimozione di rifiuti solidi e potatura o taglio di alberature, che siano di ostacolo al deflusso regolare delle piene ricorrenti, dall'alveo e dalle sponde;

b) rinaturazione e protezione delle sponde dissestate in frana o in erosione con strutture flessibili spontaneamente rinaturabili;

c) ripristino della sezione d'alveo con eliminazione dei materiali litoidi pregiudizievoli al regolare deflusso;

d) ripristino della sezione di deflusso in corrispondenza dei ponti, tramite rimozione dei tronchi d'albero o di altro materiale che costituisca ostruzione; rimozione di depositi alluvionali che ostacolano il regolare deflusso; protezione delle fondazioni delle pile dai fenomeni di scalzamento;

e) rimozione dei depositi e di altri materiali che costituiscono ostruzione alle opere minori di attraversamento stradale e ai tratti di alveo canalizzati di attraversamento dei centri urbani.

2. Gli interventi di manutenzione devono garantire il recupero e la salvaguardia delle caratteristiche naturali ed ambientali degli alvei. In particolare, l'esecuzione degli interventi volti a realizzare sezioni d'alveo che consentano il deflusso delle portate di piena ammissibili deve essere effettuata in modo tale da non compromettere le funzioni biologiche del corso d'acqua e delle comunità vegetali ripariali, compatibilmente con le esigenze di tutela dei centri abitati e delle infrastrutture in relazione ad accertati fenomeni di rischio.

3. In particolare, il Disciplinare allegato detta, sulla base di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale, adottata ai sensi dell'art.31 comma 5 della legge regionale 53/1998, i criteri di carattere specifico che debbono essere osservati nella elaborazione dei progetti relativi agli interventi di manutenzione in relazione alle diverse caratteristiche dei corsi d'acqua interessati, alle tipologie ed alle tecniche di realizzazione degli interventi in modo che sia garantito l'uso compatibile di mezzi meccanici per l'esecuzione dei lavori.

Articolo 12) Manutenzione delle opere idrauliche

1. Gli interventi di manutenzione delle opere idrauliche, comprese quelle di bonifica, hanno ad oggetto:

a) la manutenzione degli argini e delle opere accessorie, consistente nel taglio della vegetazione sul fondo e sulle scarpate, nella ripresa di scoscendimenti, nella ricarica di sommità arginali, nel ripristino del paramento e nella manutenzione dei manufatti connessi, quali chiaviche, scolmatori, botti a sifone;



b) il ripristino di protezione di spondali a diversa tipologia, quali scogliere in materiali sciolti, gabbionate, muri in calcestruzzo o in cemento armato, deteriorati o dissestati per scalzamento al piede;

c) il ripristino o consolidamento di briglie o soglie da effetti di scalzamento delle fondazioni a valle, da aggiramento o da erosione;

d) il ripristino o il consolidamento di opere di contenimento dei fenomeni di instabilità dei versanti.

2. La manutenzione ed il ripristino, anche parziale, delle opere trasversali in alveo deve prevedere gli opportuni accorgimenti per assicurare il mantenimento della continuità biologica del corso d'acqua tra monte e valle, con particolare riferimento alla fauna ittica, quali scale di monta del pesce, rampe, piani inclinati.

3. La manutenzione ed il ripristino di opere e manufatti in alveo deve essere realizzata di norma con i criteri della ingegneria naturalistica.

Articolo 13) Manutenzione e gestione degli impianti di bonifica

1. Gli interventi di manutenzione degli impianti di bonifica devono garantire la perfetta efficienza degli impianti, sia delle apparecchiature meccaniche di sollevamento che delle apparecchiature idrauliche, degli apparati elettrici e delle apparecchiature di grigliatura. Gli interventi di manutenzione sono estesi alle opere murarie di presidio ricomprese nelle pertinenze dell'impianto.

2. Le azioni e le attività per la gestione degli impianti di bonifica devono garantire la continuità e la sicurezza del sollevamento sia in tempo di pioggia che di magra. A tal fine, dovrà essere assicurata la presenza di personale specializzato, formato ed informato sul funzionamento degli impianti ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza.

Articolo 14) Servizio di piena

1. Per l'organizzazione del servizio di piena sui corsi d'acqua affidati, il Consorzio applica le direttive di cui alla deliberazione della Giunta regionale, adottata ai sensi dell'articolo 31, comma 5, come meglio specificato nell'allegato Disciplinare che stabilisce anche le modalità di organizzazione e di integrazione con gli analoghi servizi organizzati dalle altre Regioni, nonché con i servizi di protezione civile.

Articolo 15) Remunerazione

1. Per l'esecuzione delle attività previste nei precedenti articoli, al Consorzio verranno trasferite le risorse finanziarie determinate e con le modalità stabilite nei



seguenti comma.

2. Il costo delle attività di cui al comma precedente è determinato con riferimento alle vigenti Tariffe regionali dei prezzi, o in mancanza, con riferimento a specifiche analisi, come da documento tecnico estimativo, allegato B).

3. Per la remunerazione delle attività, la Provincia - anticipatamente ogni anno - provvede al trasferimento al Consorzio dei fondi che la Regione ha accreditato con vincolo di destinazione.

Al costo delle attività vengono applicate le procedure di ottimizzazione previste nel disciplinare di Cap. 5.

Articolo 16) Informazioni e controllo

1. Dati sulla gestione. Il Consorzio, al fine di assicurare l'ottimale raggiungimento degli obiettivi della legge regionale 11 dicembre 1998 n.53, è tenuto, nel rispetto della sua autonomia di organizzazione della gestione delle attività, a fornire alla Provincia tutte le notizie tecniche, qualitative e quantitative sulle attività effettuate, con le modalità e periodicità indicate nel Disciplinare.

2. Controlli della Provincia. La Provincia si riserva la facoltà di eseguire ogni controllo necessario ad accertare la esecuzione delle attività secondo i criteri stabiliti dalla presente convenzione. Il Consorzio si adopererà per favorire le attività di controllo.

3. I Consorzi comunicano alla Provincia e alla Regione semestralmente i dati relativi alla realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti per le annotazioni sul Registro delle opere di difesa del suolo istituito e con le modalità previste dall'articolo 17 della legge regionale 53/1998.

4. I Consorzi di bonifica trasmettono alla Regione Lazio i dati e le informazioni necessari per l'implementazione del sistema informativo regionale della difesa del suolo e consentono l'accesso ai propri sistemi informativi territoriali con le modalità ed i criteri di cui al Disciplinare.


Articolo 17) Restituzione opere ed impianti

1. Il Consorzio restituirà in caso di decadenza, le opere e gli impianti affidati, nonché le opere e gli impianti di cui non fosse terminata la realizzazione, in buono stato di conservazione ed in efficiente stato di funzionamento.

TITOLO IV - IMPIANTI PUBBLICI DI IRRIGAZIONE

Articolo 18) Affidamento e consegna ai Consorzi delle opere ed impianti di irrigazione

1. Ai sensi del precedente articolo 1), viene affidata al Consorzio la realizzazione, esercizio e manutenzione delle opere e degli impianti di irrigazione così come descritti ed individuati nel Disciplinare



2. Per l'esecuzione delle attività assegnate, vengono affidate al Consorzio, per la durata della presente convenzione, le opere e gli impianti di cui al comma primo.

3. Il Consorzio accetta l'affidamento delle opere e degli impianti funzionali all'esercizio del servizio irrigazione ed assume i relativi oneri di quanto descritto al precedente comma nello stato di fatto nel quale si trovano e dichiara di averne preso visione.

Articolo 19) Modalità di conduzione delle opere ed impianti e di svolgimento delle attività. Manutenzione ordinaria e straordinaria.

1. Il Consorzio per l'intera durata dell'affidamento, è responsabile della manutenzione periodica e della gestione delle opere e degli impianti affidati al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità adottando le tipologie di intervento e assicurando gli standards definiti nel Disciplinare, al fine di garantire la piena efficienza dell'impianto in ogni sua parte, l'economicità della gestione e l'ottimizzazione del rendimento.

2. Il Consorzio è responsabile dell'adeguamento delle opere e impianti affidati alle norme tecniche di settore vigenti o emanate successivamente all'affidamento.

3. Il Consorzio è tenuto alla esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria ed ogni altro intervento imprevisto, diretto a mantenere l'efficienza e la funzionalità dell'opera e dell'impianto.

Articolo 20) Manutenzione ed esercizio


1. Il Consorzio assicura gli interventi di manutenzione delle opere di derivazione, degli invasi, delle opere di adduzione, della rete di distribuzione, nonché la gestione dell'esercizio irriguo (sollevamento, manovre, sorveglianza) garantendo il rispetto delle norme vigenti e delle tecniche di sicurezza.

2. Il Consorzio garantisce la periodica pulitura di condotte e canalizzazioni, come pure quella di griglie, chiuse, paratoie ed opere accessorie, nonché lo smaltimento del materiale di risulta.

3. Il Consorzio controlla la qualità delle acque in relazione a quanto stabilito nel punto 3. delle Direttive contenute nel Piano regionale di bonifica. A tale scopo Il Consorzio verificherà con cadenza mensile nel periodo di esercizio la qualità delle acque destinate all'irrigazione, mediante analisi delle stesse nei punti individuati d'intesa con la Provincia. In caso di anomalie, il Consorzio ha l'obbligo di provvedere direttamente alle azioni di competenza o promuovere ogni idonea iniziativa volta a rimuovere le cause.

Articolo 21) Contribuenza irrigua

La contribuenza irrigua costituisce il corrispettivo dell'esercizio e della manutenzione delle opere e degli impianti. Il sistema di tariffazione è definito dal Piano di classifica consortile approvato dalla Regione Lazio con deliberazione, adottato sulla base delle direttive emanate dalla Regione Lazio con la deliberazione



Articolo 22) Controllo della gestione

1. Il Consorzio si obbliga a dimostrare con apposito allegato al bilancio, l'equilibrio delle entrate e delle spese relative al servizio irriguo, considerato come centro di costo separato.

Articolo 23) Restituzione opere ed impianti irrigui

1. Il Consorzio restituirà in caso di decadenza, le opere e gli impianti irrigui affidati, nonché le opere e gli impianti di cui non fosse terminata la realizzazione, in buono stato di conservazione o in efficiente stato di funzionamento.

2. Per le opere e gli impianti di cui al comma precedente, il Consorzio si impegna alla prosecuzione delle attività fino a definizione dell'eventuale nuovo affidamento.

TITOLO V - NUOVE OPERE ED IMPIANTI

Articolo 24) Piano degli interventi

1. Il Consorzio si impegna alla esecuzione di tutte le attività necessarie alla progettazione e realizzazione delle nuove opere ed impianti previste nel Piano quinquennale degli interventi, che saranno eseguite con le risorse finanziarie trasferite dalla Regione Lazio, sulla base dell'effettivo Programma triennale suddiviso in stralci annuali.

2. Le risorse finanziarie, accreditate alla Provincia con vincolo di destinazione, sono erogate al Consorzio con le seguenti modalità:

- 10% all'approvazione del Programma;
- 50% all'atto della consegna lavori;
- 30% al compimento del 50% dell'importo dei lavori;
- 5% all'atto dell'ultimazione dei lavori;
- 5% finale ad approvazione degli atti di collaudo.

Articolo 25) Rispetto della normativa

1. Il Consorzio, per la progettazione, realizzazione e direzione lavori delle opere previste nel Piano è tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia di servizi, forniture ed appalti di opere pubbliche.

Articolo 26) Ascrizione al demanio

1. Le opere e gli impianti realizzati in esecuzione del Piano sono ascritte al Demanio regionale e verranno affidate ai Consorzi di bonifica con le modalità della presente convenzione.



Articolo 27) Altre opere nuove

1. E' facoltà degli Enti locali interessati, con risorse proprie e previa stipula di apposita convenzione con il Consorzio, realizzare e mantenere opere che rientrino nella propria competenza ai sensi delle leggi vigenti. Tali opere verranno affidate in manutenzione al Consorzio realizzatore.

Articolo 28) Collaudo

1. Il collaudo delle opere è riservato alla Regione Lazio.

TITOLO VI - PERSONALE

Articolo 29) Obblighi del Consorzio

1. Il Consorzio si obbliga e si impegna ad obbligare ogni soggetto esecutore di attività affidatogli:

- ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
- ad applicare tutte le norme contenute nei C.C.N.L. di categoria;
- a curare che nella esecuzione delle attività siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento alla legge n.626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Articolo 30) Personale del Consorzio

1. E' esclusa qualsiasi responsabilità della Provincia per infortuni che dovessero derivare dall'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione e per qualsiasi risarcimento venisse richiesto a qualsiasi titolo da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività affidate al Consorzio.



TITOLO VII - GARANZIE SANZIONI

Articolo 31) Potenzialità di azione

1. Considerate le caratteristiche delle attività affidate e la necessità del perdurare, per tutta la durata della presente convenzione, delle garanzie di carattere tecnico-economico legate alla conduzione delle opere, impianti ed attività, è fatto obbligo al Consorzio di comunicare alla Provincia ed alla Regione la diminuzione o la perdita della potenzialità di azione operativa.

Articolo 32) Inadempimenti e penali

1. Salvo quanto previsto nei comma successivi, il Consorzio è obbligato ad eliminare le irregolarità segnalate dalla Provincia e congiuntamente verificate, nello svolgimento delle attività manutentorie affidate.

2. Nelle more delle verifiche di cui al comma precedente o, nel caso di disaccordo tra le parti, del giudizio della Commissione di cui all'articolo 35, il Consorzio si obbliga a garantire la continuità del servizio.

3. Nel caso di inadempimento alle obbligazioni contratte con il presente atto ed in particolare per il mancato raggiungimento dei previsti livelli di servizio e la mancata realizzazione degli interventi previsti, il Consorzio è tenuto al rimborso dei compensi relativi.

Articolo 33) Poteri sostitutivi

1. La Provincia, nel caso di perdurante inadempienza del Consorzio all'esecuzione delle obbligazioni contratte con la presente convenzione, darà formale comunicazione al Consorzio e denuncerà alla Regione Lazio la mancata osservanza della convenzione per l'avvio delle procedure di cui all'articolo 29 della legge regionale 4/1984 (poteri sostitutivi) o all'articolo 19 (soppressione del Consorzio) della stessa legge, qualora il ripetersi o la gravità delle inadempienze pregiudichino o rischino di pregiudicare la continuità, la qualità delle attività affidate o la realizzazione degli interventi contenuti nel Piano.

2. La Provincia ha facoltà di rivalersi degli oneri e spese derivanti dalla decadenza della presente a carico del Consorzio, che comunque restituirà i compensi eventualmente già percepiti.

3. Nel caso di inadempimento da parte della Provincia alle obbligazioni contratte con il presente atto, la Regione applica le procedure sostitutive previste dalla normativa vigente.

Articolo 34) Recesso

1. E' escluso il recesso dalla presente convenzione.



Articolo 35) Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti, in dipendenza della presente convenzione, non sospende le obbligazioni assunte con il presente atto, in particolare la prosecuzione delle attività affidate. Le parti esperiranno ogni tentativo di amichevole composizione e qualora non sia raggiunto, la questione verrà deferita al giudizio di una Commissione appositamente nominata dalla Giunta regionale.

Articolo 36) Assicurazioni

1. Il Consorzio terrà indenne la Provincia da ogni responsabilità comunque nascente dalle attività da esso poste in essere o ad esso affidate in forza della presente convenzione. Allo scopo, il Consorzio stipulerà apposito contratto assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da danni a terzi in relazione all'esecuzione delle attività affidate.

2. A garanzia degli oneri derivanti dagli obblighi della presente convenzione, il Consorzio stipulerà adeguata polizza fidejussoria.

Articolo 37) Oneri fiscali

1. Gli oneri fiscali di registrazione della presente convenzione sono a carico del richiedente.


TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 38) Riequilibrio del bilancio consortile *(solo in presenza di squilibri)*

1. Il Consorzio dovrà provvedere al riequilibrio della gestione economico - finanziaria, attraverso i seguenti strumenti:

- redistribuzione, razionalizzazione e qualificazione del personale consortile;
- ottimizzazione della spesa di funzionamento;
- ristrutturazione dei servizi tecnico - operativi;
- razionalizzazione della gestione dei mezzi meccanici;
- automazione dei servizi amministrativi ed eventuale centralizzazione di essi a livello interconsortile;
- ammodernamento e automazione degli impianti idrovori ed irrigui per il contenimento dei costi di esercizio;
- miglioramento e centralizzazione dei servizi catastali.

2. Nell'ambito dell'attività di controllo, la Regione Lazio verificherà l'andamento del processo di riequilibrio attraverso l'esame dei parametri significativi del bilancio consortile, applicando i poteri sostitutivi qualora il processo di riequilibrio non venisse applicato.



Articolo 39) Norma transitoria

1. Al fine di consentire l'esercizio delle attività contenute nella presente convenzione e nelle more della definizione dei provvedimenti di carattere finanziario relativi al complesso delle diverse funzioni delegate, la Regione Lazio provvede direttamente.

Articolo 40) Decadenza

1. In caso di soppressione del Consorzio, decadendo automaticamente la convenzione, si provvede ai sensi dell'articolo 12 comma quinto della legge regionale 11 dicembre 1998 n.53.

Articolo 41) Rinvio alla normativa

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, le Parti fanno espresso richiamo alla normativa citata nelle premesse, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi, forniture e lavori pubblici.

2. Le clausole contenute nella presente convenzione possono subire variazioni per effetto di disposizioni legislative o regolamentari che modifichino in tutto o in parte le norme in base alle quali sono state redatte, previa deliberazione della Giunta regionale.



ALLEGATI ALLA CONVENZIONE:

- # Disciplinare tecnico
- A) Modello sistematico per valutare gli squilibri del bilancio consortile *(rif.: premesse)*
- B) Documento tecnico estimativo ed analisi *(rif.: articolo 15)*
- # Piano degli interventi *(rif.: articolo 24)*
- # Programma triennale *(rif.: articolo 24)*



COMMENTO ALLA CONVENZIONE DI GESTIONE

(articolo 35 della legge regionale 11 dicembre 1998 n.53)

PREMESSE

La legge fondamentale sulla bonifica (R.D. 13 febbraio 1933 n.215) definisce opere di bonifica quelle che si compiono in base ad un piano generale di lavori e di attività coordinate, per migliorare la situazione igienica, economica e sociale di un territorio denominato comprensorio di bonifica, dissestato dal punto di vista geologico, idraulico o forestale. Entro i comprensori di bonifica, lo Stato si impegna ad intervenire con adeguate opere secondo quanto previsto nel piano generale di bonifica. Oltre alle opere di competenza statale di carattere primario, il piano comprende anche opere di competenza privata, di carattere complementare. Al fine di assicurare la coordinata esecuzione dei due tipi di opere ed allo scopo di evitare che la bonifica si arresti all'opera pubblica senza trovare, nei tempi e nei modi più adeguati, il suo completamento nell'opera privata, l'attuazione del piano è affidata in concessione al Consorzio di bonifica.


Nel Consorzio di bonifica quindi l'azione pubblica e quella privata trovano il loro punto di incontro e di sintesi. Da un lato il Consorzio di bonifica è persona giuridica pubblica e svolge la sua attività entro i limiti consentiti dalla legge, dall'altro ha il potere di imporre contributi sui proprietari consorziati per provvedere ai propri fini istituzionali (manutenzione ed esercizio delle opere e quindi funzionamento dell'ente).

La legislazione sulla bonifica si è andata col tempo evolvendo con norme riguardanti la ripartizione delle spese, il sistema elettorale, ecc.

Con il decreto di trasferimento delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura (DPR 15 gennaio 1972 n.11), le competenze sulla bonifica e sui Consorzi di bonifica passano alle Regioni, mentre il successivo DPR 24 luglio 1977 n.616 stabilisce che - nel caso di Consorzi interregionali - le Regioni interessate debbono agire mediante intese.

La Regione Lazio nel 1984 con la legge n.4, nel recepire le norme statali in materia, ha dettato le norme per l'organizzazione, la vigilanza ed il controllo dei consorzi di bonifica regionali, ha previsto la verifica dei comprensori di bonifica, ha soppresso i consorzi di bonifica montana.

La legge 18 maggio 1989, n.183, affronta, per la prima volta, pur se all'interno di un disegno di più ampio respiro, che prende in considerazione, contestualmente, la difesa del suolo, la tutela delle acque e la protezione ambientale, le questioni organizzative connesse con la salvaguardia delle risorse idriche, affidando il governo del ciclo dell'acqua ad un sistema complesso organizzato sulla scala territoriale del bacino idrografico. Infatti, il legislatore si preoccupa di predisporre un sistema di intervento complessivo per la difesa del suolo che coinvolga tutti i soggetti operanti



all'interno del bacino: Province, Comuni, Comunità Montane, Consorzi di bonifica.

Terminata la verifica prevista dalla legge regionale n.4, il Consiglio regionale, con la deliberazione n.1112, ha stabilito che "l'intera superficie della Regione viene classificata di bonifica e vengono individuati sei comprensori di bonifica all'interno dei quali sono definiti dieci nuovi Consorzi di bonifica. Successivamente, con la legge regionale n.50 del 1994, nel modificare alcune sostanziali norme della precedente n.4, ha modificato il sistema elettorale nei Consorzi di bonifica, introducendo il voto "pro capite" ed ha reso esecutiva la ristrutturazione della bonifica e dei Consorzi di bonifica nel Lazio, prevedendo la nomina di Commissari con il compito di procedere all'approvazione dei nuovi Statuti ed in pratica con l'incarico di gestire le elezioni dei nuovi Enti.

Nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sui Consorzi di bonifica della Camera dei Deputati (gennaio 1996) il ruolo dei Consorzi viene considerato "come una delle Istituzioni principali per la realizzazione degli scopi della difesa del suolo". In realtà tale affermazione risulta incongrua sia perché non considera adeguatamente il ruolo di altri soggetti compartecipi delle azioni di difesa del suolo, sia perché le Autorità di bacino non hanno ancora (all'epoca) messo a punto i propri programmi di intervento cui sono sotto ordinati i Piani di bonifica. Infatti, la novità di rilievo contenuta nella legge 183, è rappresentata dall'introduzione del Piano di bacino quale fondamentale strumento di pianificazione che riguarda l'intero ambito territoriale del bacino idrografico e al quale devono adeguarsi tutti gli altri strumenti di programmazione territoriale, ivi compreso il Piano regionale di bonifica.

La Regione Lazio, nel 1996 con la legge n.6, ha dettato le norme regionali in applicazione della legge n.36 in materia di risorse idriche, la quale si occupa prevalentemente dei servizi, cercando soluzioni più efficienti per la loro gestione, ma interviene anche più in generale in tema di utilizzazione delle acque e di rapporti delle stesse fissandone i principi fondamentali. La novità di maggior rilievo, pur se di carattere generale, presente nella legge, è costituita dall'introduzione del servizio idrico integrato, inteso come "l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue" e di "ambito territoriale ottimale". Con la legge n.36 si assiste, pertanto, ad una radicale trasformazione del sistema di governo delle acque.

Con la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53, viene applicata al territorio regionale la norma dettata nel 1989 dalla Legge 183. Sostanzialmente la pianificazione e programmazione regionale delle azioni finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo, alla corretta utilizzazione delle acque sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali, sono concentrate nella "difesa del suolo" unificando così competenze che prima erano di diversi settori operativi.

Con la legge regionale sulla difesa del suolo viene riorganizzato ed adeguato su scala regionale l'insieme delle competenze attribuite alla Regione, ridefinendo i campi di applicazione, gli obiettivi e le modalità di intervento.

Circa le competenze amministrative, la legge 53, ha mantenuto in capo alla



Regione le competenze circa le aste principali dei bacini idrografici, mentre ha delegato alle Provincie le opere idrauliche non riservate alla Regione, le opere di bonifica, il servizio di piena e pronto intervento, la manutenzione dei corsi d'acqua di competenza provinciale, compreso il servizio pubblico di irrigazione. Nel dettare le modalità di esercizio delle funzioni trasferite, ha stabilito che i Consorzi di bonifica avessero il ruolo operativo a livello provinciale.

Infatti, sono affidate ai Consorzi di bonifica previa stipula di apposita convenzione, predisposta sulla base della convenzione tipo di cui all'articolo 35 approvata dalla Giunta regionale in applicazione dell'articolo 40, l'attività di realizzazione, gestione e manutenzione delle opere, degli impianti e le attività inerenti la difesa del suolo:

- a) opere ed impianti di bonifica di preminente interesse regionale, di cui all'articolo 4 comma primo e secondo, dichiarati tali con la deliberazione della Giunta regionale prevista all'articolo 3 comma secondo;
- b) opere idrauliche di preminente interesse regionale, di cui all'articolo 3 comma primo lettera a), dichiarate tali con la deliberazione della Giunta regionale prevista all'articolo 3 comma secondo, con esclusione di quelle riservate alla Regione dall'articolo 8;
- c) manutenzione di corsi d'acqua naturali e artificiali, o loro tratti, per i quali è organizzato il servizio pubblico di manutenzione previsto dall'articolo 31 comma secondo e individuati con la deliberazione della Giunta regionale di cui allo stesso articolo 31;
- d) servizio di piena sui corsi d'acqua individuati con la deliberazione della Giunta regionale prevista dall'articolo 31 comma secondo;


nonché le attività relative agli impianti pubblici di irrigazione di cui all'articolo 12 comma quarto. Mentre alla gestione delle altre opere non ricomprese tra quelle dichiarate di interesse regionale (articolo 34 comma secondo), provvedono i Consorzi di bonifica con oneri a carico della contribuenza in base al piano di classifica consortile.

TITOLO I - AFFIDAMENTO

Al Consorzio viene affidata la manutenzione e la gestione di opere ed impianti, oltreché ulteriori attività relative alla difesa del suolo (servizio pubblico di manutenzione e di piena). Per consentire la gestione di un'opera è necessario anche l'affidamento di quest'ultima.

L'esclusività dell'affidamento è scontata, in quanto legata alla legge e di conseguenza al perimetro consortile di intervento. Non esiste, infatti, altra possibilità di affidamento qualora esista un Consorzio. Se il Consorzio viene soppresso, allora ci sovviene la legge 53 ad indicare due alternative: allargamento del Consorzio limitrofo oppure all'Ardis nel caso di opere ed impianti relativi alla difesa del suolo, al Gestore del Servizio idrico integrato nel caso degli impianti irrigui.

Essendo l'affidamento in esclusiva, il Consorzio non può sub affidare le attività, ma può avvalersi di soggetti terzi per l'esecuzione di singole azioni.



TITOLO II - OGGETTO E DURATA

Vengono descritte puntualmente le attività affidate e le opere, gli impianti ed i corsi d'acqua sui quali dette attività dovranno svolgersi, entro i limiti del perimetro consortile definito nello Statuto.

La durata della convenzione viene stabilita in cinque anni, limite massimo consentito dalla legge 53. Il rinnovo deve essere formalizzato, non essendo possibile quello tacito in quanto in contrasto con le norme vigenti.

Nello schema complessivo disegnato dal legislatore della legge 53, il Consorzio di bonifica, ente di autogoverno, è considerato come Ente operativo a livello provinciale, come l'Ardis lo è a livello regionale. In base a ciò, al Consorzio potranno essere affidati ulteriori servizi richiesti dalla Regione e dagli Enti locali connessi ed accessori a quelli affidati. Il Consorzio inoltre potrà svolgere servizi per conto di terzi purchè non in contrasto con i fini istituzionali.

TITOLO III - MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE OPERE, IMPIANTI E ATTIVITA' INERENTI LA DIFESA DEL SUOLO

Vengono descritte le modalità e le azioni per la conduzione delle attività affidate suddivise in distinti articoli: manutenzione dei corsi d'acqua, manutenzione delle opere idrauliche di interesse regionale, manutenzione delle opere e strutture di bonifica di interesse regionale ed il servizio di piena. Viene inoltre precisato che la manutenzione delle altre opere di bonifica che il Consorzio gestisce con oneri a carico della contribuzione, siano condotte con le stesse modalità ed azioni di quelle di interesse regionale.

La remunerazione viene determinata in riferimento alle Tariffe regionali dei prezzi ed erogato anticipatamente ogni anno. Pertanto il metodo applicato remunera in anticipo il Consorzio per gli oneri derivanti dalle attività affidate, creando le condizioni per l'effettiva e tempestiva realizzazione degli interventi; ne deriva la necessità di un efficace controllo da parte della Provincia sull'effettivo assolvimento degli obblighi, che trova riscontro nell'articolo 16 dove vengono descritte le modalità di informazione e di controllo della gestione.


TITOLO IV - IMPIANTI PUBBLICI DI IRRIGAZIONE

In base al comma terzo dell'articolo 9 della legge regionale 53/1998, vengono attribuite alla Provincia le funzioni amministrative relative agli impianti irrigui nonché la titolarità degli stessi.

Con la convenzione, gli impianti vengono affidati al Consorzio per l'esecuzione delle attività relative alla manutenzione ed esercizio degli stessi.

Il Consorzio assume la responsabilità della gestione e dell'esercizio del servizio pubblico di irrigazione, mantenendo gli impianti in buono stato di efficienza ed assicurando gli standards del servizio definiti nel Disciplinare.

La tariffa riferita al servizio è quella definita nel Piano di classifica approvato



dalla Regione Lazio e deve coprire i costi sostenuti per la manutenzione e per l'esercizio. Nel bilancio consortile, le entrate e le spese relative vanno dimostrate in un allegato e considerate entro un centro di costo

TITOLO V - NUOVE OPERE ED IMPIANTI

In questo titolo vengono definiti i criteri e le modalità per l'esecuzione di opere nuove, con finanziamento della Regione e degli altri Enti interessati.

Il Piano quinquennale definisce gli interventi da eseguirsi con le risorse finanziarie trasferite dalla Regione Lazio. Le annualità di attuazione sono indicate nel Programma triennale. Le risorse finanziarie vengono trasferite alla Provincia con vincolo di destinazione ed il Consorzio provvede a tutte le attività per la progettazione ed esecuzione dell'intervento.

TITOLO VI - PERSONALE

A seguito degli obblighi assunti dal Consorzio nei confronti della Provincia, lo stesso si impegna ad osservare e far osservare anche da soggetti diversi di cui il Consorzio può avvalersi per l'esecuzione di singole azioni, tutte le disposizioni normative e regolamentari relative al personale, le norme di sicurezza, ecc.

TITOLO VII - GARANZIE E SANZIONI

L'articolo 31 prevede che il Consorzio segnali tempestivamente la propria diminuzione o perdita di operatività, in considerazione del servizio pubblico svolto che non può consentire rallentamenti o fermi nell'azione manutentoria.

L'articolo 32 definisce termini e modalità in caso di irregolarità e di disaccordo.


Nel caso di gravi inadempienze da parte del Consorzio, la Provincia chiede alla Regione Lazio l'avvio delle procedure per l'applicazione dei poteri sostitutivi.

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Nelle premesse viene richiamato come allegato A) il Modello sistematico per valutare le risultanze del bilancio consortile, che nell'articolo 38 della Convenzione trovano soluzione nell'eventualità di squilibrio. Una volta stabilito che il bilancio consortile legato ad un esercizio si trova in squilibrio, occorre inserire la norma che prevede gli strumenti per riequilibrare la gestione.

Nel titolo 8° è stata anche inserita la norma che stabilisce le modalità di attuazione delle attività previste nella Convenzione nella fase transitoria.

Il titolo 8° , nel concludere la parte finale della Convenzione, stabilisce anche la decadenza della stessa in caso di soppressione del Consorzio e, come di rito, il rinvio alla normativa per quanto non previsto.



DISCIPLINARE TECNICO

(allegato alla Convenzione tipo prevista dall'articolo 35 della legge regionale 11 dicembre 1998 n. 53)

Capitolo 1 – Area di intervento


- 1.1. Confine del comprensorio di bonifica delimitato su base cartografica georeferenziata (Carta tecnica regionale) scala 1:10.000 (allegato 1)
- 1.2. Confine del perimetro consortile delimitato su base cartografica georeferenziata (Carta tecnica regionale) scala 1:10.000 (allegato 1)
 - 1.2.1. Descrizione dei confini del perimetro consortile:
- 1.3. Delimitazione dei confini provinciali e comunali entro il perimetro consortile, su base cartografica georeferenziata (Carta tecnica regionale) scala 1:10.000 (allegato 1)
 - 1.3.1. Elenco dei Comuni ricadenti nel perimetro consortile con indicazione della superficie degli stessi:

Capitolo 2 – Opere, impianti ed attività affidate

- 2.1. Canali di bonifica individuati di preminente interesse regionale.
 - 2.1.1. Descrizione dei canali, con indicazione delle seguenti caratteristiche:
 - denominazione
 - Comune / i
 - Lunghezza
 - Sezione media
 - Portata massima ammissibile in almeno tre punti significativi
 - Caratteristiche degli argini




- Caratteristiche dell'alveo
- 2.1.2. Ubicazione su base cartografica georeferenziata (Carta tecnica regionale) scala 1:10.000 (allegato 2)
- 2.2. Impianti di bonifica individuati di preminente interesse regionale
- 2.2.1. Descrizione degli impianti, con indicazione delle seguenti caratteristiche:
- Denominazione
 - Comune / i
 - Numero elettropompe
 - Collettore immissario
 - Collettore emissario
 - Fabbricato idrovoro (caratteristiche)
 - Apparato elettrico (caratteristiche)
 - Apparato sgrigliatore (caratteristiche)
 - Limite pertinenza impianto
- 2.2.2. Ubicazione su base cartografica georeferenziata (Carta tecnica regionale) in scala 1:10.000 (allegato 2)
- 2.3. Opere idrauliche individuate di preminente interesse regionale
- 2.3.1. Descrizione delle opere, con indicazione di:
- Denominazione
 - Caratteristiche tecniche significative
- 2.3.2. Ubicazione su base cartografica georeferenziata (Carta tecnica regionale) in scala 1:10.000 (allegato 2)
- 2.4. Corsi d'acqua dove organizzare il servizio pubblico di manutenzione e /o di piena
- 2.4.1. Descrizione dei corsi d'acqua, con indicazione delle seguenti caratteristiche ed attività:
- Denominazione



- Comune / i
 - Attività: servizio di manutenzione e / o di piena
 - Lunghezza
 - Sezione media
 - Caratteristiche degli argini
 - Caratteristiche dell'alveo
- 2.4.2. Ubicazione su base cartografica georeferenziata (Carta tecnica regionale) in scala 1:10.000 (allegato 2)
- 2.5. Impianti pubblici di irrigazione
- 2.5.1. Descrizione degli impianti, con individuazione delle seguenti caratteristiche:
- Denominazione
 - Comune / i
 - Superficie dominata
 - Superficie irrigata
 - Tipo di impianto (tubato a pressione, scorrimento, ecc.)
 - Pressione alla consegna
 - Descrizione dello schema idraulico con indicazione di eventuali vasche o invasi di accumulo, torrini, pompe di sollevamento.
- 2.5.2. Ubicazione su base cartografica georeferenziata (Carta tecnica regionale) in scala 1:10.000, con indicazione degli impianti di sollevamento, invasi, vasche, torrini e delimitazione della superficie irrigata (allegato 2)

Capitolo 3 – Ulteriori servizi

- 3.1. Descrizione completa degli ulteriori servizi
- 3.1.1. Condizioni di affidamento
- 3.1.2. Compensi
- 3.1.3. Ubicazione su base cartografica georeferenziata (Carta tecnica regionale) in scala 1:10.000 (allegato 3)




Capitolo 4 – Standards

- 4.1. Tutti gli interventi ed attività manutentorie periodiche dovranno essere effettuate secondo la "regola dell'arte", con l'impiego di materiali di buona qualità e personale specializzato al fine di garantire la piena efficienza dell'opera in ogni sua parte e l'economicità della gestione.
- 4.2. Il livello di servizio deve essere tale da:
- garantire il libero deflusso delle portate previste;
 - garantire la sicurezza e certezza del recapito;
 - assicurare il rispetto delle caratteristiche ambientali degli alvei mediante l'uso delle tecniche di ingegneria naturalistica;
 - assicurare il controllo della rete di bonifica ed in particolare delle opere, impianti e corsi d'acqua di cui alla presente convenzione, mediante sorveglianza generale e specifica nei periodi di preannunciato pericolo;
 - raccogliere le segnalazioni di fenomeni di rischio e pericolosità, mediante attivazione di servizio telefonico attivo 24 ore su 24;
 - assicurare l'intervento in tempo reale, compatibilmente con la cessazione dell'evento;
 - garantire idonee attrezzature di riserva per gli impianti (parti meccaniche ed elettriche), nonché idoneo magazzino ricambi in loco;
 - garantire la continuità del servizio anche in assenza di energia elettrica, mediante gruppi elettrogeni;
 - assicurare la sorveglianza 24 ore su 24 tramite apparecchiature informatizzate circa la funzionalità e continuità del servizio dell'impianto;
 - reperibilità di tecnico specializzato collegato agli impianti.

Capitolo 5 – Procedure di ottimizzazione dei costi del servizio

- 5.1. **Definizione.** Le procedure normalizzate a livello regionale di ottimizzazione dei costi del servizio, tengono conto di criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Il Consorzio è tenuto a migliorare costantemente l'efficienza del servizio. Tale miglioramento deve tradursi in una progressiva riduzione dei costi operativi reali a vantaggio di una maggiore operatività.
- 5.2. **Metodologia.** La metodologia per l'individuazione del costo è quella della modellazione econometrica, che viene descritta nell'allegato 4).



Capitolo 6 – Servizio pubblico di manutenzione

- 6.1. Criteri specifici per l'esecuzione degli interventi di manutenzione in relazione alle diverse caratteristiche dei corsi d'acqua, tipologie e tecniche di realizzazione sulla base delle direttive stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale, adottata ai sensi dell'articolo 31 comma quinto della legge regionale 53/1998

Capitolo 7 – Servizio di piena

- 7.1. Criteri e modalità fissate dalle direttive stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale, adottata ai sensi dell'articolo 31 comma quinto della legge regionale 53/1998

Capitolo 8 – Informazioni e controllo

- 8.1. Le notizie tecniche sulle attività effettuate, dovranno essere trasmesse alla Provincia, ai sensi dell'articolo 16 della Convenzione, con periodicità bimestrale e dovranno contenere tutti i dati relativi alla localizzazione ed alla tipologia delle attività in corso.

- 8.2. Sistema informativo territoriale (SIT).

- 8.2.1. Implementazione del SIT regionale della difesa del suolo.

I dati e le informazioni da trasmettere per l'implementazione del SIT regionale della difesa del suolo, sono quelli relativi alla localizzazione ed alla tipologia degli interventi di manutenzione effettuati.

I dati saranno inseriti dal Consorzio all'interno di un Sistema Informativo Territoriale in cui, alla individuazione vettoriale e georeferenziata dell'opera, verrà associata una informazione alfanumerica in grado di fornire tutte le notizie necessarie alla comprensione dell'entità e della tipologia dell'intervento; per una più dettagliata informazione è opportuno collegare a quanto sopra, anche tutti gli elaborati (grafici e documentazione tecnico - amministrativa) che è possibile ottenere su supporto magnetico (anche mediante scansione). Gli aggiornamenti trasmessi periodicamente alla Regione, pertanto, saranno costituiti sia dalla parte grafica georeferenziata che dalle informazioni contenute nel database.

- 8.2.2. Standard di accesso al SIT.

Tenuto conto della tipologia dei dati che si dovranno gestire, la Regione Lazio per il proprio SIT, ha ritenuto più idoneo il software ArcView GIS prodotto dalla ESTRI, mentre per quanto riguarda il database utilizza un programma di facile gestione tipo Microsoft Access. La georeferenziazione dei dati e della



cartografia raster di supporto sarà in coordinate UTM 33.

Si consiglia la scelta di un software compatibile in modo da permettere lo scambio vicendevole dei dati e delle informazioni in maniera più semplice e funzionale, consentendo anche l'interazione con partners esterni.

Capitolo 9 – Servizio pubblico di irrigazione

- 9.1. Tutti gli interventi ed attività manutentorie periodiche dovranno essere effettuate secondo la "regola dell'arte", con l'impiego di materiali di buona qualità e personale specializzato, secondo le norme di unificazione ove disponibili, al fine di garantire la piena efficienza dell'opera in ogni sua parte, l'economicità della gestione e l'ottimizzazione dei rendimenti in modo da rendere la contribuzione a carico della proprietà equa e correttamente ripartita.
- 9.2. Il livello di servizio deve essere tale da:
- garantire la dotazione di acqua alla consegna, secondo le previsioni progettuali dell'impianto;
 - garantire il controllo della rete mediante monitoraggio;
 - garantire il controllo della evoluzione quantitativa e qualitativa delle fonti di approvvigionamento;
 - raccogliere le segnalazioni di guasti o anomalie, mediante attivazione di servizio telefonico che dovrà funzionare 24 ore su 24 nel periodo di servizio;
 - assicurare la riparazione dei guasti ordinari entro 12 ore dalla segnalazione per impianti e tubazioni fino a 300 mm. DN ed entro le 24 ore per tubazioni di diametro superiore;
 - garantire idonee attrezzature di riserva per gli impianti (parti meccaniche ed elettriche), nonché idoneo magazzino ricambi in loco;



ALLEGATI AL DISCIPLINARE:

- 1) Cartografia con delimitazione del comprensorio di bonifica, del perimetro consortile e dei Comuni ricadenti.
- 2) Cartografia con ubicazione delle opere di bonifica di preminente interesse regionale, delle opere idrauliche di preminente interesse regionale, dei corsi d'acqua ove viene organizzato un pubblico servizio di manutenzione e di piena, nonché degli impianti pubblici di irrigazione.
- 3) Cartografia con ubicazione di ulteriori servizi.
- 4) Metodologia per l'individuazione del costo.



Metodologia per l'individuazione del costo modellato (allegato n.4 al Disciplinare)

I costi di gestione si differenziano per ciascun Consorzio sia a causa delle diverse condizioni operative che dei differenti livelli d'efficienza.

Il modo più immediato per formulare un giudizio sulle gestioni consiste nel semplice confronto tra i costi operativi unitari. La validità di questo tipo d'analisi è tuttavia limitata. Nella realtà, infatti, gli esercizi di gestione sono influenzati da un'ampia gamma d'elementi che possono portare ad un'estrema differenziazione e disomogeneità delle situazioni da porre a confronto.

La metodologia che si intende utilizzare in questo studio è finalizzata proprio alla individuazione di quei fattori dai quali dipende quest'estrema variabilità ed alla valutazione della loro importanza. Nello stesso tempo si può giungere alla definizione di una sorta di correzione, o parametrizzazione, di tali fattori affinché sia possibile attribuire le differenze tra i costi operativi quasi esclusivamente ai differenti livelli d'efficienza.

La tecnica che si intende utilizzare è quella della modellazione econometrica. Per mezzo di questa metodologia, che fa ricorso alla teoria statistica della regressione multipla, si ottengono formule, o modelli, che consentono di stimare il valore del costo operativo in funzione del valore di alcuni parametri indicatori o variabili indipendenti principali.

Le formule esprimono dei costi unitari che possono essere presi a riferimento nella valutazione del grado di efficienza dei vari Consorzi (ad es. lire/metro lineare per la manutenzione dei canali artificiali).

Le formule di costo di finali risultano in sostanza del tipo:


$$\text{Costo Unitario} = f(X_1, X_2, X_3, \dots, X_n)$$

Dove ognuna delle variabili sopra indicate presenta un elevato grado di correlazione con la variabile indipendente Costo Operativo.

La prima parte dell'applicazione metodologica consiste, infatti, nella valutazione specifica di tutti i possibili elementi che potrebbero influenzare i costi operativi. In sostanza si ricercano i cosiddetti parametri indicatori, o "COST DRIVERS" che hanno maggiore influenza sui costi dell'esercizio.

Per ognuno dei parametri disponibili, con il metodo dei minimi quadrati, si definisce la curva interpolante rappresentativa della relazione tra il costo reale ed i parametri stessi. Dall'analisi delle grandezze statistiche associate alla curva individuata si deduce la reale entità del legame tra le variabili (ad es. coefficiente di determinazione R2 circa pari ad 1).

Compiuta questa prima analisi, l'approccio considerato, passa alla valutazione delle influenze combinate che i parametri indicatori possono avere sul costo unitario da modellare. Nel caso di una sola variabile indipendente, tale legame può essere facilmente rappresentato nel piano da una curva; oppure da una retta,



detta di regressione. Nel caso di due variabili indipendenti ($n = 2$) si avrà la superficie o il piano di regressione nello spazio tridimensionale. Quando n è maggiore di 3 l'intuizione geometrica viene a cadere e quindi le superfici o gli iperpiani di regressione non risultano più rappresentabili.

In questi casi, quando cioè $n \geq 3$ si parla di regressione multipla.

Lo sviluppo metodologico prevede quindi la definizione della formula di correlazione per passi, o iterazioni, successivi. Alla prima iterazione si valutano in maniera combinata tutte le variabili indipendenti, escludendo, al termine, quelle che si rivelano essere relativamente meno influenti. L'insieme di indicatori rimasto viene utilizzato per determinare una nuova versione della formula di costo. Anche in questo caso, tramite l'analisi di misure statistiche opportune, si procede all'esclusione dei parametri che giocano il ruolo minore, predisponendo quindi un nuovo e più significativo insieme di "cost drivers". Per iterazioni successive, si giunge quindi alla definizione di formule, o modelli, per il costo operativo atteso per una data combinazione delle variabili indipendenti.

In sintesi, la procedura, detta "dal generale allo specifico", si evolve attraverso i seguenti passi successivi:

- ◆ analisi dei parametri indicatori (valutazione del loro legame individuale con il costo unitario modellato);
- ◆ definizione della formula di regressione che lega il costo a tutte le variabili indipendenti
- ◆ esclusione delle variabili relativamente meno influenti
- ◆ ridefinizione della formula di regressione che lega il costo alle variabili indipendenti rimaste
- ◆ esclusione delle variabili relativamente meno influenti;
- ◆ reiterazione dei passi precedenti fino al raggiungimento della formulazione più compatta ed efficace

La differenza tra questo costo modellato e quello reale fornisce quindi una stima del livello di efficienza nella gestione.



**MODELLO SISTEMATICO
PER VALUTAZIONE EQUILIBRI DI GESTIONE NEI BILANCI
DEI CONSORZI DI BONIFICA**

(Legge regionale 11 dicembre 1998 n.53 articolo 35 comma quinto)

L'articolo 35 comma quinto della legge regionale 11 dicembre 1998 n.53, ha stabilito che - in sede di prima applicazione della legge - la convenzione di gestione tra Consorzi e Province preveda processi di ristrutturazione qualora il Consorzio registri squilibri di bilancio.

Ai fini dell'applicazione della disposizione normativa è opportuno prendere in considerazione i bilanci dei Consorzi di bonifica relativi ad un esercizio determinato. Che tenga conto cioè dei fatti contabili accaduti in un determinato anno e legati esclusivamente alla competenza. Prendendo in considerazione i bilanci consuntivi nella loro globalità, si esaminerebbero anche fatti contabili legati ad esercizi precedenti (avanzo o disavanzo di amministrazione al 31 dicembre) che non evidenzerebbero la effettiva realtà contabile dell'ente riferita ad un singolo esercizio finanziario. Eventuali disavanzi di amministrazione possono essere presi in considerazione separatamente allo scopo di valutare l'opportunità di consentire di stipulare un mutuo, assistito dai benefici recati dalla legge regionale 54/1982, a ripianamento delle passività. In tal caso occorre, però, calcolare l'incidenza della quota di rata del mutuo sul bilancio di esercizio.

Si ritiene, quindi, opportuno considerare esclusivamente il bilancio di esercizio, che tiene conto delle entrate e delle spese della competenza senza, cioè, i residui attivi ed i residui passivi.

Poiché la convenzione di gestione dovrà essere stipulata entro il corrente anno, il bilancio da esaminare è certamente il rendiconto consuntivo 1998 da cui dovranno essere tratti tutti gli elementi indispensabili per la valutazione di eventuali squilibri. A tale scopo e al fine di definire soluzioni reali in applicazione del dettato del comma quinto dell'articolo 35, è necessario prestabilire quali e quante poste attive e passive del bilancio debbano essere prese in esame, in quanto considerate le più significative.

Occorre, quindi, determinare un indice generale standard entro il quale la gestione consortile viene considerata ottimale ed oltre il quale, invece, viene considerata in squilibrio, mettendo a confronto il totale delle entrate con quello delle spese ritenute le più significative.

Successivamente occorre determinare alcuni indici, mettendo a raffronto situazioni particolari, più o meno rilevanti, di alcuni comparti della spesa consortile.

Per i bilanci consortili con indice generale sotto la soglia predeterminata e, quindi, considerati in "equilibrio" sarà opportuno esaminare anche gli altri indici per consigliare il rispetto di alcuni "squilibri" anche se non rilevanti. Mentre per quelli in "squilibrio" occorre formulare in convenzione le soluzioni idonee a riequilibrare la gestione entro un determinato periodo.

Poiché tutti i Consorzi di bonifica utilizzano lo schema di bilancio tipo approvato dalla Regione Lazio con deliberazione consiliare 11 marzo 1996, n.97, è abbastanza semplice individuare i titoli e le categorie significative, in quanto l'elaborato si presta alla verifica della gestione.

Circa le spese si prendono in esame le categorie da 01 a 10 del titolo primo spese correnti e circa le entrate le categorie da 01 a 07 dei titoli primo, secondo e terzo.

Per determinare la consistenza dell'indice generale, si è partiti dalla considerazione che il Consorzio di bonifica quale Ente di diritto pubblico, dovesse



tendere al pareggio della propria gestione economico-finanziaria, con la possibilità di esporre un disavanzo di esercizio piuttosto di un avanzo di esercizio.

Considerando, quindi, soltanto le poste di bilancio ritenute più significative, l'indice generale entro il quale la gestione si considera comunque in "equilibrio" è stato percentualizzato in 10 punti di spesa superiore all'entrata.

Modalità per la compilazione del modello sistematico per valutare gli equilibri di bilancio

Impianti idrovori: inserendo (input) l'ammontare delle entrate trasferite dalla Regione Lazio per tale titolo, di cui al capitolo 0401/E e l'ammontare (input) dei costi del materiale, fornitura ed energia elettrica, di cui al capitolo 0503/S, si ottiene per differenza il costo del personale relativo a tale attività.

Bonifica ed attività istituzionali: vengono poste a confronto le entrate e le spese per l'attività di bonifica sul territorio (senza considerare le spese per gli impianti idrovori e l'irrigazione). In uscita il capitolo 0502/S costituisce il costo per la manutenzione (escluso personale) a cui occorre aggiungere il costo dei mezzi meccanici di cui alla categoria 06/S ed il costo del personale addetto alla manutenzione in amministrazione diretta (input) non rilevabile direttamente dal bilancio. Tra le entrate occorre, inoltre, inserire l'importo del capitolo 0402 (contributi alle spese per l'assolvimento dei fini istituzionali). In automatico si avrà la quota di ruolo imputabile ai lavori di manutenzione in diretta amministrazione.

Irrigazione: posto che si tratta di una gestione le entrate debbono essere uguali alle spese, il costo del personale addetto si ottiene sottraendo dall'entrata del ruolo irriguo la spesa della categoria 07 (manutenzione ed esercizio dell'irrigazione).

Personale: la suddivisione del costo tra personale generico e specifico trae origine dalla sola valutazione riferita all'accertamento della Regione Lazio ai fini del contributo di manutenzione e del rimborso dei costi degli impianti idrovori. Pertanto il costo del personale specifico è comprensivo soltanto di parte del personale (mancano i dirigenti, i quadri, parte degli impiegati, ecc.)

Disavanzo di amministrazione

L'analisi, come sopra detto, non tiene conto del disavanzo di amministrazione in quanto elemento influenzato da fatti gestionali legati anche ad anni passati.

In presenza, però, di disavanzi accertati o presunti (in sede di elaborazione del preventivo), occorre necessariamente provvedere a determinarne le cause e quindi procedere al ripianamento, ove non previsto dal bilancio preventivo del Consorzio. In tale eventualità è possibile la contrazione del mutuo con i benefici recati dalla legge regionale 54. In tal caso occorre, però, calcolare l'incidenza della quota di rata del mutuo sul bilancio di esercizio.



Base

CATEGORIE	SPESSE	ENTRATE	CATEGORIE
01			01
02			02
03			03
04			04
05			05
06			06
07			07
08			08
09			09
10			10
	=SOMMA(D3:C12)	=SOMMA(D3:D15)	

cat/cap	SP/SE	ENTRATE	cat/cap
Personale 02 Costi 07	=D20:C18 =C9 =SOMMA(D16:C19)	Tringazione =D4 =SOMMA(G18:G19)	02
Personale 02 Costi 05/03	=D22:C23 =SOMMA(G22:G23)	Impianti idrovot =SOMMA(D24:D25)	04/01
Personale 02 Costi 05/02+06	=SOMMA(C28:G27)	bonifica e attiv. lutz =C28:G27 =SOMMA(D28:D29)	01 parte 04/02
Personale 02 Costi 02	=C18:C22+C25 =C4:C10 =SOMMA(C30:C31)	personale beneficio generico	E16

